



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO BARLETTA

ORDINANZA N. 32/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Barletta:

- VISTA: la propria Ordinanza n. 15/2017 datata 18 Maggio 2017 avente per oggetto il “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Barletta”;
- VISTO: Il Dispaccio n. 17619 del 19 giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente per oggetto “Attività di noleggio esercitata con natanti da diporto – Ordinanza ex art. 27 comma 6 D.Lgs 171/2005;
- VISTO: Il Dispaccio n. 7930 del 22 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il trasporto marittimo e per le vie d’acqua interne e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente per oggetto “Riforma Codice della Nautica da diporto. Aggiornamento disciplina natanti da diporto in noleggio”.
- CONSIDERATA: l’opportunità di incrementare la sicurezza della navigazione dei natanti adibiti a noleggio;
- CONSIDERATA: la necessità di apportare integrazioni e/o modifiche alla predetta Ordinanza n. 17/2017 datata 18 Maggio 2017;
- VISTI: gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);
- DATO ATTO: che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni della normativa in materia;

ORDINA

Art. 1

Modifica dell’art. 40 del “Regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto”

L’art. 40 del “Regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto ai sensi dell’art 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 nell’ambito del Circondario Marittimo di Barletta” – approvato e reso esecutivo con l’Ordinanza n. 15/2017 datata 18 Maggio 2017 – è sostituito dal seguente:

“Articolo 40 – Requisiti. Obblighi e divieti specifici per l’attività di noleggio.

1. Chi esercita l’attività di noleggio di natanti da diporto, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente art. 37:

- a) Espone al pubblico, presso la sede dell'attività nonché presso il luogo di stazionamento dei natanti, le condizioni generali del servizio erogato ed i relativi prezzi praticati nonché una tabella riportante il seguente contenuto:
- (1) La dicitura "Circondario Marittimo di Barletta – ordinanza n. _____", con il numero della presente ordinanza;
 - (2) La denominazione identificativa corrispondente a quella riportata sui natanti da noleggiare;
 - (3) La dicitura "NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO"
- b) Cura la completezza e regolarità delle documentazioni ovvero certificazioni, come previsto dal Codice e del relativo Regolamento di attuazione, in base alla navigazione da intraprendere, nonché cura la validità della copertura assicurativa estesa a favore dei passeggeri imbarcabili e dell'equipaggio per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
- c) Mantiene il natante e le sue pertinenze in perfetta efficienza e, alla stipula del contratto, lo mette a disposizione:
- (1) Convenientemente armato ed equipaggiato con le dotazioni di sicurezza ed i mezzi di salvataggio in numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare;
 - (2) Con a bordo il relativo certificato di idoneità al noleggio (art. 82, comma 1lett.b), e allegato VII del DM 146/2008);
 - (3) Con a bordo l'elenco delle dotazioni imbarcate (art. 88, comma 4, e allegato XI al DM 146/2008);
 - (4) Con a bordo evidenza documentale, ai sensi del precedente articolo 35, comma 2, comprovante l'esistenza del contratto di noleggio, nonché ogni altro documento prescritto dal presente regolamento, dal Codice e del relativo Regolamento di attuazione;
- d) Osserva le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro per quanto riguarda l'imbarco del conduttore e dell'eventuale equipaggio;
- e) Consegna al noleggiatore un vademecum riportante le seguenti informazioni:
- (1) Numero 1530 per le emergenze in mare;
 - (2) Numero di telefono del noleggiante e della sala operativa della Capitaneria;
 - (3) Le condizioni generali del servizio erogato;
 - (4) L'avvertimento:
"L'unità è noleggiata convenientemente armata ed equipaggiata in perfetta efficienza ed in buono stato di navigabilità, completa di tutta la documentazione, delle certificazioni di sicurezza e delle dotazioni previste dalla normativa vigente (artt. 78 e ss. DM 146/2008) per la navigazione da diporto entro 3, 6, 12 miglia (*cancellare la voce che interessa*) dalla costa. Il conduttore è provvisto delle abilitazioni prescritte, conosce l'unità e le sue dotazioni e possiede adeguata esperienza per la navigazione da intraprendere. Egli esercita i poteri conferiti dal Codice della Navigazione quale capo della spedizione e, unitamente all'eventuale equipaggio, rimane alle dipendenze del noleggiante. Il noleggiatore ha la facoltà di

fornire al conduttore tutte le indicazioni per il viaggio da intraprendere nei limiti stabiliti nel contratto scritto o verbale.”

2. Il conduttore del natante da diporto adibito a noleggio, ove non già in possesso del titolo professionale di cui all'art. 37 de codice e del DM 121/2005 conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, deve essere in possesso della patente nautica (artt. 25 e ss. DM 146/2008), indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di natante da diporto condotto, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa, nonché avere un rapporto di lavoro con l'impresa noleggiante conforme alla vigente normativa in materia di tutela assicurativa, assistenziale e previdenziale applicabile alla fattispecie.
3. Prima della partenza, il conduttore del natante da diporto adibito a noleggio fornisce ai passeggeri tutte le istruzioni sulle modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure ovvero precauzioni da adottare in caso di emergenza.
4. Il natante da diporto destinato al noleggio:
 - a) È attrezzato con le dotazioni di sicurezza stabilite dall'art. 88, comma 2, e nell'allegato X del DM 146/2008 (in allegato 4 al presente regolamento) nonché deve essere in possesso del certificato d'idoneità al noleggio (art. 82 DM 146/2008) con allegato l'elenco delle dotazioni imbarcate (art. 88, comma 4, e allegato XI del DM 146/2008);
 - b) Può trasportare fino a dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, anche se omologati per il trasporto di un numero superiore di persone (art. 78 del DM 146/2008).
5. Qualora i natanti siano impiegati in ore notturne, gli occupanti dovranno indossare delle cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica.
6. Chi esercita l'attività di noleggio deve far pervenire, con congruo anticipo, una comunicazione scritta di partenza da presentarsi alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Barletta, anche per via telematica (e-mail so.cpbarletta@mit.gov.it – fax 0883/533400) comprensiva della lista dei passeggeri trasportati e dell'equipaggio.
7. Si fa obbligo al conduttore del natante da diporto adibito a noleggio, al momento della partenza dall'ormeggio, di comunicare via radio ovvero via telefono (0883/531020), alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Barletta il numero delle persone a bordo e la destinazione.”

Art. 2 Disposizioni finali

La presente Ordinanza entra in vigore dal 25 Giugno 2018.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Barletta, 08/06/2018

f.to IL COMANDANTE
C.F.(CP) Sergio CASTELLANO